



Financial Action Task Force
Groupe d'action financière

**ANNEXES OF THE
DETAILED ASSESSMENT REPORT
ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING
OF TERRORISM**

ITALY

FEBRUARY 2006

TABLE OF CONTENTS

Key AML/CFT Laws, Regulations, and Other Material

Criminal Code (Extracts)

1. Art.240 (general confiscation) [available only in Italian]
2. Art.270 *-bis* and *ter*
3. Art.648; 648 bis; 648 *ter* (*money laundering: use of money, goods and utilities of illicit origin*)

Criminal Procedure Code (Extracts)

4. Art. 253-258 (*Sequestri*) [available only in Italian]
5. Art. 316-317 (*conservative and preventive seizure*) [available only in Italian]
6. Art. 696-726ter (*Relazioni giuridionali con autorità straniera*) [available only in Italian]

Civil Code (Extracts)

7. Art. 1387-1390 (*della rappresentanza*) [available only in Italian]
8. Art. 2080-2221 [available only in Italian]
9. Art. 2638 (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) [available only in Italian]

Laws, Legislative Decrees, Ministerial Decrees, Circular and Guidelines

2005

10. Agreement signed between the Bank of Italy and the *Ufficio Italiano dei Cambi* on 15 February 2005 [available only in Italian]
11. Law of 18 April 2005, No. 62 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.* [available only in Italian]
12. Law of 31 July 2005 No. 155, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005 No. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale* [available only in Italian]

2004

13. Legislative Decree 56 of 20 February 2004, *Implementation of Directive 2001/97/EC on the prevention of the use of the financial system for purposes of money laundering;*
14. Circular of the Bank of Italy of 9 April 2004, *Istruzioni di vigilanza per le banche: introduzione di un capitolo sull'attività di "bancoposta"* [available only in Italian]

2003

APPENDIX II

117

15. Draft legislation No 2351 of 26 June 2003 for the ratification of the UN Convention and Protocols against transnational organized crime, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001* [available only in Italian]
 16. Operating guidelines of the Bank of Italy regarding non-profit organisations (July 2003)
 17. Guidelines of the *Ufficio Italiano Cambi* for *Reporting Suspicious Money Transfer Transactions*, 10 December 2003;
- 2002
18. Guidelines of the *Ufficio Italiano Cambi* on *Identifying subjects to whom to apply freezing and reporting measures* (16 January 2002)
 19. Internal Regulations, The Committee on Financial Security; *Provisions for the creation of*

- a list of subjects to submit to freezing measures adopted by the EU to combat terrorism and for release of authorisations for derogation of freezing constraints*, 14 February 2002;
20. Article 3-ter of Law No.73 of 23 April 2002;
21. Note from the UIC dated 11 July 2002, *Provvedimento, Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 Decreto Legislativo 25 settembre 1999, No. 374*
22. Decree of 17 October 2002. *Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro*. [available only in Italian] 2001
23. Operating Instructions of the Bank of Italy for identifying suspicious transactions (“Decalogo”, January 2001);
24. ISVAP Circular 436/D/2001 of 20 February 2001
25. Decree of the President of the Republic No 144 of 14 March 2001, *Regolamento recante norme sui servizi di Bancoposta* [available only in Italian]
26. Regulation on the Agency for ONLUS of 21 March 2001 No 329, *Regolamento recante norme per l'Agenzia per le ONLUS* [available only in Italian]
27. Legislative Decree of 8 June 2001, No. 231, *Administrative responsibility of legal persons* [available only in Italian]
28. Inspection Manual of the *Guardia di Finanza* (1st August 2001)
29. Circular of the Bank of Italy No 215331, of 24th September 2001
30. Circular of the Bank of Italy No 220507, of 2nd October 2001
31. Circular of the Bank of Italy No 220508, of 2nd October 2001
32. Law of 5 October 2001 No 367, *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera che compieta la Convenzione europea di assistenza giuridiziarria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale* [available only in Italian]

APPENDIX II

118

33. Agreement between Italy and Switzerland mentioned above (published by the Ministry of Foreign Affairs on 11 October 2001) [available only in Italian]
34. Decree Law of 12 October 2001, No. 369 *Urgent provisions to combat the financing of international terrorism*, converted in Law 431 of 14 December 2001
35. Decree Law of 18 October 2001, No. 374 *Urgent provisions to combat the financing of international terrorism*, converted in Law 15 December 2001 No. 438
36. Provisions of the *Ufficio Italiano Cambi* of 9 November 2001, *Instructions on the subject of combating terrorist financing*
37. Law of 27 November 2001 No. 415 on *Disciplinary sanctions for violations of measures adopted against the Afghan faction of the Taliban*;
38. Decree of 13 Decembre 2001, No 485, *Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 25 settembre 1999, No. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria* [available only in Italian]
39. Law 431 of 14 December 2001, *Urgent measures to counter and suppress the financing of international terrorism. The text of the Law Decree No. 369 of 2001 coordinated with the law enacting it*.
40. Law of 15 December 2001 No. 438, *containing urgent provisions for combating international terrorism*;
- 2000

41. Law No.7 of 17 January 2000, *New rules governing the gold market*;
42. ISVAP Circular 393/D/2000 of 17 January 2000
43. ISVAP Circular 394/D/2000 of 18 January 2000
44. Note from the *Ufficio Italiano dei Cambi, Identificazione a distanza* [available only in Italian] (31 January 2000)
45. Circulars of the Bank of Italy of 13 and 20 July and 2000
46. ISVAP Circular 415/D/2000 of 8 August 2000
47. Art.150 and 151 of Law 388 of 23 December 2000 *Provisions on the formation of the annual and multi-annual budget of the State*
48. Art. 4 of Decree of the Ministry of Treasury No. 269/2000
1999
- 44 bis. ISVAP Circular No. 361 of 27 January 1999
49. Instructions of the Bank of Italy on non-EC bank of April 1999
50. Decree of the Minister of the Treasury, No. 219 of 13 May 1999, *Regulation governing wholesale markets in government securities*
51. Legislative Decree No. 374 of 25 September 1999, *extending the provisions on money laundering to financial activities especially susceptible to use for money laundering purposes*;
1998

APPENDIX II

119

52. Legislative Decree of 24 February 1998, No 58, *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 – The Consolidated Law*
53. Legislative Decree of 24 June 1998 No. 213, *Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, No. 433* [available only in Italian]
54. Legislative Decree No.319 of 26 August 1998, *Reorganization of the Ufficio Italiano Cambi in Accordance with Art.1, par.1 of Law 433 of 17 November 1997* [available only in Italian]
55. Decree of the Ministry of Treasury No 516 of 30 December 1998, *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo del 1 settembre 1993 No 385* [available only in Italian]
1997
56. Legislative Decree No. 125 of 30 April 1997, *Provisions concerning cross border capital movements implementing Directive 91/308*;
57. Legislative Decree of 26 May 1997 No 153, *Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita* [available only in Italian]
58. Note from the Ministry of Finance dated June 1997, *Comunicato Stampa su "Identificazione"* [available only in Italian]
59. Circular of 22 August 1997, *Instructions for producing transaction reports by credit and financial intermediaries pursuant to Art. 33 et seq. of Decree Law 143 of 3 May 1991*;
60. Note from AML Committee dated 11 November 1997, No. 65, *Normative antiriciclaggio; documenti idonei ai fini della identificazione ex art. 2 della legge 5 luglio 1991, No. 197* [available only in Italian]
61. Legislative Decree of 4 December 1997 No. 460 on NPOs, *Riordino della disciplina*

tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
[available only in Italian]

1996

62. Agreement signed between the Bank of Italy and the *Ufficio Italiano dei Cambi* on 16 May 1996 [available only in Italian]

63. Art. 3 of Law No 662 of 23 December 1996, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* [available only in Italian]

64. Legge 31 dicembre 1996, No. 675, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali* [available only in Italian]

1995

65. ISVAP Circular 257/1995 of 5 October 1995

APPENDIX II

120

1994

66. Decree of the Ministry of Treasury dated 6 July 1994;

67. Decree of the Ministry of Treasury of 28 July 1994, *Specification, pursuant to Article 113.1 of Legislative Decree 385 of 1 September 1993, of the criteria for determining whether engagement, on a non public basis, in the financial activities referred to in Article 106.1 is primary*

1993

68. ISVAP Circular 198/1993 of 4 March 1993

69. Agreement signed between the Bank of Italy and the *Ufficio Italiano dei Cambi* on 3 March 1993 [available only in Italian]

70. Legislative Decree 385 of 1 September 1993—*The Banking Law*

71. Decreto del Ministro del Tesoro 29 ottobre 93, *Integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1991 relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, No. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, No. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"* [available only in Italian]

72. Law of 12 August 1993 No 310- *Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazione e nella composizione della base sociale della società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli* [available only in Italian]

1992

73. Legislative Decree of 6 June 1992 No 306 (Art. 12^{quater}-12^{sexies}, 21 ^{sexies}, 25^{bis} and ^{ter}), *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa* [available only in Italian]

74. ISVAP Circular 182/1992 (31 July 1992)

1991

75. Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991. Usually referred to as Law 197/1991. *Urgent provisions to limit the use of cash and bearer instruments in transactions and prevent the use of the financial system for purposes of money laundering*

76. Legislative Decree of 12 July 1991 No. 212, *Regulations for ways for public administration accessing the data system of the Inland Revenue personal data files*

77. Legislative Decree of 29 October 1991 No 345, *Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata* [available only in Italian]

78. Ministerial Decree of 19 December 1991, *Ways for implementing the provisions in Article 2 of Decree Law 143/1991*

APPENDIX II

121

79. Art. 10 of Legislative Decree of 31 December 1991 No 419, *Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive* [available only in Italian]

75 bis. Law of 11 August 1991, No. 266 *Legge quadro sul volontariato* [available only in Italian]

1984

80. Law of 28 November 1984 No 792, *Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione* [available only in Italian]

1981

81. Law of 24 November 1981 No 689, *Modifiche al sistema penale* [available only in Italian]

1979

82. Law of 7 February 1979 No 48, *Istituzione e funzionamento dell'albo degli agenti di assicurazione* [available only in Italian]

83. Decree Law of 15 December 1979 No 625 (extracts), *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica* [available only in Italian]

1965

84. Law No 575 of 31 May 1965, *Disposizioni contro la Mafia* [available only in Italian]

1956

85. Law of 27 December 1956, No. 1423, Provisions against the Mafia, art. *2bis* and *2ter* [available only in Italian]

(2882 c.c.); e la fideiussione si estingue (1955 ss. c.c.). In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende (1492).

240. (Confisca). Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (322 ter, 335 bis, 416 bis, 733², 321 ss., 745² c.p.p.; 86 att. c.p.p.) (1).

È sempre ordinata la confisca (446) (2) (3) (4) (5) (6):

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituiscono reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(1) La confisca è invece obbligatoria nei casi indicati dall'art. 446 di questo codice.

(2) La confisca è inoltre prevista dalle seguenti disposizioni:

a) art. 6, primo comma, della L. 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, il quale estende la confisca obbligatoria a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro

LIBRO II. DEI DELITTI IN PARTICOLARE.

TITOLO I. DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO.

CAPO I. DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO (1).

(1) Per la definizione di segreto politico internazionale, di cui alle fattispecie previste e punite nel libro II, titolo I, capo I e V di questo codice, si rimanda alle indicazioni contenute nell'art. 12 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, recante norme in tema di istituzione ed ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza nonché disciplinanti il segreto di Stato di cui si riporta il testo:

«12. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

«In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

Inoltre, l'art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi precisa che il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato a norma dell'art. 12 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

241. (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato). Chiunque commette

un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato (4²) o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito [con la morte (1)] (2).

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a sciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità (7, n. 1, 8, 302 ss., 311, 312, 363, 364; 77 c.p.m.p.) (3).

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L. vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Il D.L. vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(2) L'art. 5 secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della suddetta pena, nell'ambito di reati per finalità di terrorismo e di eversione.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Corte di assise (5^d c.p.p.).

9

ARTT. 270 BIS AND TER OF THE PENAL CODE

Penal Code

Article 270-bis (Associations for terrorist ends including international or for subversion of the democratic order).

Whoever promotes, sets up, organizes, manages or finances associations which propose to carry out acts of violence for terrorist ends or subversion of the democratic order is liability to punishment of imprisonment from seven to fifteen years.

Whoever takes part in any such association is liable to imprisonment of five to ten years.

For the purpose of the penal law, terrorist ends occur also when the acts of violence are directed against a foreign country, institution or international organization.

For the person condemned it is always obligatory to confiscate those items that serve or were destined for the commission of the crime and items that are the price, product, profit thereof or that comprise their use¹

¹ This article, added by Article 3 of Decree Law 625 of 15 December 1979, converted with amendments in Law 15 of 6 February 1980 was amended in this way by Article 1 decree Law 374 of 18 October 2001, as amended by conversion law 438 of 15 December 2001. The text of this Article in force after the amendments introduced by Article 1 of the above Decree Law 374 of 2001 (but before its conversion into law) was as follows:

“Associations for terrorist ends or for subversion of the democratic order.

Whoever promotes, sets up, organizes, manages or finances associations which propose to carry out acts of violence for terrorist ends or subversion of the democratic order is liability to punishment of imprisonment from seven to fifteen years.

Whoever takes part in any such association is liable to imprisonment of five to ten years.”

The text in force before the amendments of Decree Law 374 of 2001 was as follows:

“Associations for terrorist ends or for subversion of the democratic order.

Whoever promotes, sets up, organizes, manages or finances associations which propose to carry out acts of violence for terrorist ends or subversion of the democratic order is liability to punishment of imprisonment from seven to fifteen years.

Whoever takes part in any such association is liable to imprisonment of four to eight years.”

(continued)

Penal Code **270-ter Assisting members**

Whoever, apart from cases of participating in the crime or aiding and abetting, gives shelter or provides food, hospitality, means of transport, instruments for communication to any person who is a member of the associations indicated in Article 270-bis is liable to imprisonment for up to four years.

The punishment is increased if the assistance given is continuous.

Those who commit the fact in favour of a close relative are not subject to punishment².

² Article added by Article 1 of Legislative Decree 374 of 18 October 2001, as amended by conversion law 438 of 15 December 2001. In the procedures for the crimes envisaged by this Article the provisions of Article 13, Legislative Decree 152 of 13 May 1991, as per what is set down by Article 3 of Legislative Decree 374/2001.

The text of this article introduced by Legislative Decree 374 of 2001 before its conversion into law was as follows:

“Associations for international terrorist ends.

1. Whoever promotes, sets up, organizes, manages, finances even indirectly associations that purpose to carry out abroad or in any event to the damage of a foreign state, institution or international organization, acts of violence against persons or things, for terrorist ends, is punishable by imprisonment from seven to fifteen years.
2. Whoever takes part in associations indicated in paragraph 1 is punishable by imprisonment from five to ten years”.

(continued)

EXCERPT FROM THE ITALIAN CRIMINAL CODE

ART. 648 (*Receiving*)

Apart from cases of complicity in the offence, anyone who, for the purpose of procuring a benefit for himself or others, acquires, receives or conceals money or property derived from any crime whatever, or in any way participates in causing it to be acquired, received or concealed, shall be punished by imprisonment for a period from two to eight years and by a fine from 1 to 20 million lire.

The punishment shall be imprisonment up to six years and a fine up to 1 million lire if the act was of negligible significance.

The provision of this Article shall be applicable even when the principal perpetrator of the crime from which the money or property derives is not responsible or is not punishable or when one of the conditions for starting procedure against such a crime is not fulfilled.

ART. 648-bis (*Money laundering*)

Apart from cases of complicity in the offence, anyone who replaces or transfers money, property or other benefits derived from a malicious crime or carries out any other operation aimed at preventing the tracing of its illicit provenance, shall be punished by imprisonment for a period from 4 to 12 years and a fine from 2 to 30 million lire.

The punishment shall be increased whenever the crime is committed in the exercise of a professional activity.

The punishment shall be reduced whenever the money, the property or the other benefits derive from a crime which is punished by a maximum prison term of five years.

The last paragraph of Article 648 shall apply.

ART. 648-ter (*Use of money, property or benefits of illegal provenance*)

Apart from cases of complicity in the offence and in those cases falling within the range of application of Articles 648 and 648-*bis*, anyone who uses in economic or financial activities money, property or other benefits derived from crime, shall be punished by imprisonment for a period from 4 to 12 years and a fine from 2 to 30 million lire.

The punishment shall be increased whenever the crime is committed in the exercise of a professional activity.

The punishment shall be reduced whenever the second paragraph of Art. 648 is applicable.

The last paragraph of Art. 648 shall apply.

CAPO III.
SEQUESTRI.

253. (Oggetto e formalità del sequestro) (1)
(1) 1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato (125^b) il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (103, 714; coord. 228).
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria (57) delegato (354, 370) con lo stesso decreto (att. 81; reg. 10, 11).
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

(1) *Il sequestro è previsto obbligatoriamente per gli immobili in cui siano stati rimvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, a norma dell'art. 3 della L. 8 agosto 1977, n. 533, recante norme sull'ordine pubblico; dall'art. 501 bis c.p., in materia di manovre speculative sulle merci; dall'art. 8, L. 20 giugno 1952, n. 645, in materia di apologia del fascismo commessa a mezzo stampa; dall'art. 2, L. 12 dicembre 1960, n. 1591 sull'affissione e esposizione di manifesti, immagini e oggetti contrari al pudore e alla decenza; dall'art. 116 c.s., in materia di guida senza patente.*

(2) *Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L. 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di P.G., previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, possono procedere al sequestro, «con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.», della documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritenuta utile ai fini di indagini nei confronti di soggetti indicati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. La medesima documentazione può essere richiesta direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di P.G., dal procuratore della Repubblica o dal giudice.*

254. (Sequestro di corrispondenza). 1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che

l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, diversa o che comunque possono avere relazione con il reato (15 Cost.).

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria (57), questi deve consentire all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto (353).
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'autore del reato e non possono comunque essere usati (103^b) (1).

(1) *Si veda la nota (2) sub art. 233.*

255. (Sequestro presso banche). 1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa che se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartenessero all'imputato o non siano iscritti al suo nome (245).

(1) *Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L. 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di P.G., previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, possono procedere al sequestro, «con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.», della documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritenuta utile ai fini di indagini nei confronti di soggetti indicati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. La medesima documentazione può essere richiesta direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di P.G., dal procuratore della Repubblica o dal giudice.*

256. (Dovere di esibizione e segreti) 1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione,

o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato (202) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione (200).
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale (200), l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa, e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro (1).

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendone che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non avari procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'art. 204.

(1) *Gli artt. 12 e 16 della L. 24 ottobre 1977, recante norme sull'ordinamento dei Servizi e la disciplina del segreto di Stato così dispongono:*

12. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, documenti, le notizie e le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione a accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni costituite dalla Costituzione a suo fondamento, all'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

16. Di ogni caso di conferma dell'opposizione al segreto di Stato a sensi dell'art. 352 c.p.p. (*) il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a comunicare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare cui all'art. 11 della presente legge. Il Comitato, valutato il merito, qualora ritenga a maggioranza la sua opinione fondata, può disporre, nei limiti del segreto, che ne riferisce a ciascuna

della Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
(*) *Ora, ai sensi dell'art. 208 coord., art. 202.*

257. (Riesame del decreto di sequestro). 1. Contro il decreto di sequestro (253) l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

258. (Copie dei documenti sequestrati). 1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente (116, 243).

2. I pubblici ufficiali (357 c.p.) possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale (135) dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

259. (Custodia delle cose sequestrate) (1). 1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120 (att. 81^b, 82; reg. 10, 11).

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria

La custodia cautelare subita [284-286, 313¹], qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave [643; att. 102; c.p. 43]².

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa [442, 469, 530] o al condannato [533 ss.] che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare [284-286, 313¹], quando con decisione irrevocabile risulta accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280³.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione [409 ss.] ovvero sentenza di non luogo a procedere [425].

4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo [657].

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice [c.p. 2], il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima [coord. 245] (1).

GD 95/3/80

¹ Articolo dichiarato illegittimo - nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione - (C. cost. 25 luglio 1996, n. 310).

² Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare (C. cost. 24 marzo 2 aprile 1999, n. 109).

³ Comma dichiarato costituzionalmente illegitti-

mo nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida (C. cost. 24 marzo - 2 aprile 1999, n. 109).

(1) Ai sensi dell'art. 14, l. 18 aprile 1988, n. 117, citata *sub* nota 1, art. 121, le disposizioni dettate in tema di responsabilità civile del magistrato non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

315. Provedimento per la riparazione.

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile [648], la sentenza di non luogo a procedere [425] è divenuta inoppugnabile [428] o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione [409 ss.] alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 [att. 102] (1).

2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo [euro 516.456,90] (1).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario [643 ss.; att. 102] (2).



GD 99/27/81

(1) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. n. 296 del 18 dicembre 1999).

(2) V. nota 1, art. 314.

TITOLO SECONDO

Misure cautelari reali

CAPO PRIMO

Sequestro conservativo (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19¹, Giudice di pace².

316. Presupposti ed effetti del provvedimento. - 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria delle spese di procedimento e di ogni

altra somma dovuta all'erario dello Stato [535, 592; c.p. 191], il pubblico ministero [51], in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato [61] o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento [262¹, 323¹; c.p. 189; c.p.c. 514 ss., 671 ss.].

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile [76 ss.] può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato [61] o del responsabile civile [83 ss.; c.p. 190], secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. 4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati (c.c. 2745 ss.), rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, *sa vi*, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi [320¹; coord. 218; c.c. 2752, 2758, 2759, 2771, 2772].

317. Forma del provvedimento. Competenza.

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero [51] o della parte civile [76 ss.] è emesso con ordinanza [125] del giudice che procede.

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna [533] di proscioglimento [129, 469, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425], soggetta a impugnazione [428, 568], il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice di impugnazione [428¹⁻⁶, 590], dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio [429, 450¹⁻², 456, 552] e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari [328].

3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili [att. 103; c.p.c. 678-679].

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento [129, 469, 529

ss.] o di non luogo a procedere [425] non è più soggetta a impugnazione [648]. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione [666; att. 103; coord. 218].



318. Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo. - 1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo [316] chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588; att. 99].



319. Offerta di cauzione. - 1. Se l'imputato [61] o il responsabile civile [83 ss.] offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto [125] che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame [318], il giudice revoca il sequestro conservativo [316] quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea (1).

(1) V. art. 202, Spese di giustizia².

320. Esecuzione sui beni sequestrati.

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [c.p.c. 686] quando diventa irrevocabile [648] la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva [650] la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno [647; c.p. 185 ss.] in favore della parte civile [538 ss., 605¹]. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316, comma 4.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [c.p.c. 438 ss.]. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme devolute a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali [538, 541], le pene pecuniarie, le spese di procedimento [535, 592] e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [c.p. 191] (1).

(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

CAPO SECONDO

Sequestro preventivo (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19¹, Giudice di pace [1].

321. Oggetto del sequestro preventivo. - 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato [253] possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [51] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato [262²; art. 104]. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328].

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [737; c.p. 240].

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale [c.p. 314 ss.] il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca [c.p. 335-bis] (1).

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancati, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione [322, 322-bis]. Se vi è richiesta di

revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (2).

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari [326], quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria [57], i quali, nel quarantotto ore successive [172³], trasmettono il verbale [136] al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro [172⁴], se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria (2).

3-ter. Il sequestro perde efficacia [323] se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (2) (3) (4).

(1) Comma inserito dall'art. 6¹, l. 27 marzo 2001, n. 97 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001), recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

(2) Gli ultimi tre periodi del comma 3 e i commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dall'art. 15, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(3) Per ipotesi speciali di sequestro preventivo, v.: - art. 1 e 7, Collaboratori di giustizia [1] con riguardo al sequestro di persona a scopo di estorsione;

(4) Per ipotesi speciali di confisca, v.:

- art. 4¹ e 23¹, l. 18 aprile 1975, n. 110, recante norme sul controllo delle armi;

- art. 23, d.l. 14 febbraio 1948, n. 43, e art. 31¹, 25 gennaio 1982, n. 17, recanti norme in materia di associazioni militari e segrete;

- art. 233², R.d. 16 marzo 1942, n. 267, in materia di fallimento;

- art. 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3-quinquies, l. 31 maggio 1965, n. 575, e art. 31, Misure di prevenzione [2] e [3] e inoltre, d.m. 27 marzo 1990 (G.U. n. 98 del 28 aprile 1990);

- art. 6, Ordine pubblico [1];

- art. 87, Stupefacenti [1];

- art. 12-sevices, Mafia [1];

- art. 12, Cittadini extracomunitari [1];

- art. 301 e 342, c.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante norme in materia di contrabbando, e art. 22 e 23-ter, d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, conv., con mod., dalla l. 2 giugno 1939, n. 739, recante norme in materia di reati concernenti gli oli minerali e i prodotti della loro lavorazione e anche gli art. 11-15, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., con mod., dalla l. 2 luglio 1957, n. 474, riguardo alle frodi nel settore;

- art. 3, l. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme sul fascismo;

- art. 180⁵, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (G.U. n. 71 del 26 marzo 1998, s.o.), recante facoltà della CONSOB nel procedimento penale;

- art. 127, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o.);

- art. 5¹, Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1];

- art. 25¹, l. 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

- art. 110⁶, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.p.s.;

- art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001), recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- art. 1^{2-sevices}, l. 27 novembre 2001, n. 415 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001) che ha convertito, con mod., il d.l. 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei talibani.

322. Riesame del decreto di sequestro

322. Riesame del decreto di sequestro emesso dal giudice (1) l'imputato [60, 61] e il suo difensore [96 ss.], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 [257].

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].

(1) Le parole «emesso dal giudice» sono state inserite dall'art. 16, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

322-bis. Appello. (1) - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero [51], l'imputato [60, 61] e il suo difensore [96 ss.], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo [321] e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero [321³].

1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, (2) il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (3).

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento [588]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(2) Le parole «, in composizione collegiale» sono state inserite, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 180, Ordineamento giudiziario [3].

(3) Comma aggiunto dall'art. 4¹, d.l. 23 ottobre 1996, n. 533, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652.

323. Perdita di efficacia del sequestro preventivo.

323. Perdita di efficacia del sequestro preventivo. - 1. Con la sentenza di proscioglimento [129, 469, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425], ancorché soggetta a impugnazione [428, 568 ss.], il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova [187 ss., 253, 262], il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero [428, 570], ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

3. Se è pronunciata sentenza di condanna [533], gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate [c.p. 240].

(²) *Le parole poste fra parentesi quadrate sono state abrogate dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.*

nel presente titolo decide il giudice dell'esecuzione, che procede con le forme indicate nell'art. 666].

695. (¹) [(*Questioni sulle spese processuali*), 1. Sulle questioni concernenti le materie previste

(¹) *Questo articolo è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.*

LIBRO XI.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITÀ STRANIERE.

TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

696. (*Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale*). 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati

dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale (¹).
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.

(¹) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 9 della L. 5 ottobre 2001, n. 367.*

giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità (1).

5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, alla corte medesima (717).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.*

715. (Applicazione provvisoria di misure cautelari). 1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia, la corte di appello, in via provvisoria, una misura coercitiva (281-286) prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

2. La misura può essere disposta (716) se:

- a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
- b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona;
- c) vi è pericolo di fuga (274, lett. b).

3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di appello di Roma.

4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253).

5. Il Ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.

6. Le misure cautelari sono revocate (718) se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art. 700 (716⁵, 717).

716. (Arresto da parte della polizia giudiziaria). 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria (57) può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253).

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia.

4. La misura coercitiva è revocata (718) se il Ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell'art. 715 commi 5 e 6 (717).

717. (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'extradizione (701²) facendone menzione nel verbale.

2. Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia (96) designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.

718. (Revoca e sostituzione delle misure). 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera

di consiglio (127) dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla corte medesima (611).

2. La revoca è sempre disposta se il Ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.

719. (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari). 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata (148 ss.), dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge (606).

CAPO II.

ESTRADIZIONE DALL'ESTERO.

720. (Domanda di estradizione). 1. Il Ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l'extradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale (280 ss., 312, 656 ss.). A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2. L'extradizione può essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Il Ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differire la presentazione dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.

4. Il Ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle

condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

5. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

721. (Principio di specialità). 1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espreso consenso dello Stato estero o che l'estradata, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno (699).

722. (Custodia cautelare all'estero). (1) 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'art. 304, comma 4 (2).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

(2) *Dopo la sostituzione del testo dell'art. 304 con L. 15 agosto 1993, n. 332, il rinvio al comma 4 va interpretato come rinvio al comma 6.*

TITOLO III. ROGATORIE INTERNAZIONALI.

CAPO I.

ROGATORIE DALL'ESTERO.

723. (Poteri del *Ministro di grazia e giustizia*). 1. Il *Ministro di grazia e giustizia* dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (att. 201).

2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il *Ministro di grazia e giustizia* non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

724. (Procedimento in sede giurisdizionale). 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726 ter, (1) non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

1 bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il *Ministero della giustizia* o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma

1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al *Ministero della giustizia* (2).

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal *Ministero di grazia e giustizia*, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis (3).

3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L'esecuzione della rogatoria è negata (723):

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5 bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato (4).

(1) Le originarie parole: «Fuori dei casi previsti dall'art. 726» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 10, comma 1, della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

(2) Questo comma è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

(3) Le parole da: «e trasmette...» sino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 10, comma 3, della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

(4) Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul ricticlaggio.

725. (Esecuzione delle rogatorie). 1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari (328) del luogo in cui gli atti devono compiersi.

2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

726. (Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera). 1. La citazione dei testimoni (724) residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'art. 167.

726 bis. (1) (Notifica diretta all'interessato).

1. Quando le convenzioni o gli accordi interna-

zionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 11 della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

726 ter. (1) (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5 bis, e 725, comma 2.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 11 della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

CAPO VI

Della Rappresentanza

Art. 1387 Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.

Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.

Art. 1390 Vizi della volontà

Il contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo

Il Codice Civile Italiano

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Codciv.htm

Codice Civile

c.c. art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

*(giurisprudenza)***2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni ⁽¹⁾.

(1) L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. I reati, consumati o tentati, previsti dal presente articolo sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale. L'art. 5 del citato D.Lgs. n. 61 del 2002 ha disposto che, per i reati perseguibili a querela ai sensi dello stesso decreto, commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per la proposizione della querela decorre da tale data (16 aprile 2002 n.d.r.). Vedi, anche, l'art. 25-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 61 del 2002 è riportato nella nota al titolo XI.

Annex 10
Agreement
between
Bai & Cie
15.2.2005
16.5.1996
3.3.1993

PROTOCOLLO D'INTESA

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito indicato, per brevità, D.L. n. 143): verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I da parte degli "intermediari abilitati" di cui all'art. 4.

L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E LA BANCA D'ITALIA

MODIFICATO
NEL 1997

VISTO l'art. 5, comma 10, del D.L. n. 143 che attribuisce al Ministro del Tesoro la titolarità della potestà di verificare l'osservanza da parte degli "intermediari abilitati" delle norme in tema di trasferimenti di valori e delle altre di cui al capo I nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione ed atteso che lo stesso articolo prevede che il Ministro del Tesoro si avvalga a tali fini dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il quale agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore;

VISTE le disposizioni applicative del D.L. n. 143;

ORA
TUB E
TUF E

VISTI il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed integrazioni; la legge 23 marzo 1983, n. 77; la legge 30 luglio

1990, n. 218 ed il successivo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 1990, n. 356; la legge 2 gennaio 1991, n. 1; la legge 21 febbraio 1991, n. 52; il decreto-legge n. 143 i quali, rispettivamente, attribuiscono alla Banca d'Italia l'esercizio della vigilanza sulla stabilità degli enti creditizi, delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare, delle società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi, delle società di intermediazione mobiliare, delle imprese che esercitano attività di cessione dei crediti, degli intermediari operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del D.L. n. 143;

AVUTE PRESENTI le finalità istituzionali dei controlli demandati all'Ufficio Italiano dei Cambi e alla Banca d'Italia orientati, rispettivamente, a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ed a salvaguardare la stabilità degli intermediari vigilati;

CONSIDERATA l'opportunità di coordinare l'azione dei due enti nei confronti degli intermediari abilitati sottoposti a congiunta attività di controllo al fine di conseguire risultati più efficaci nella lotta al riciclaggio

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

- l'Ufficio Italiano dei Cambi effettua gli accertamenti presso gli intermediari abilitati di cui al presente protocollo, utilizzando criteri selettivi che tengano conto degli specifici obiettivi di controllo attribuiti dal D.L. n. 143, tendenti a verificare che:
 - l'organizzazione dell'intermediario in termini di normativa, di procedure

② E

di controllo e riscontri interni e di programmi di formazione e di addestramento del personale sia idonea a garantire l'efficace applicazione del D.L. n. 143;

- l'archivio unico informatico (ovvero, nel periodo transitorio, il registro) - di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - sia aggiornato ed ordinato in modo da facilitare le eventuali ricerche delle autorità inquirenti e sia tenuto nel rispetto degli standards e delle compatibilità informatiche prescritte;
- siano rispettate le modalità per l'acquisizione, l'archiviazione e la conservazione dei dati relativi ai rapporti ed alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 143;
- il personale incaricato delle operazioni di identificazione e registrazione disponga di strumenti tecnici idonei a consentire - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - l'individuazione di operazioni frazionate.

L'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3 ed agli adempimenti di cui all'art. 5.

- solo
VLC
- X Accertamenti ispettivi specifici possono essere eseguiti presso singole dipendenze territoriali, anche per effettuare eventuali riscontri e per verificare le modalità di applicazione del D.L. n. 143.

- Le risultanze dei controlli dovranno constare dal rapporto ispettivo redatto al termine degli accertamenti.

Inoltre, l'Ufficio Italiano dei Cambi:

- SOLO JIC*
- comunica preventivamente gli intermediari da ispezionare alla Banca d'Italia, la quale ha facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario;
 - raccoglie, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 143, dati aggregati per l'effettuazione di analisi statistiche concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato; le analisi sono mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;

I funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi che eseguono controlli relativi al D.L. n. 143 accedono presso gli intermediari muniti di apposita lettera d'incarico.

2. BANCA D'ITALIA

la Banca d'Italia nel corso degli accertamenti ispettivi condotti di norma presso la Direzione Generale degli intermediari sottoposti alla propria vigilanza nell'ambito dei controlli sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e sull'affidabilità dei sistemi informativi aziendali - verifica, sulla base di criteri selettivi, che:

- l'organizzazione dell'intermediario in termini di normativa, di procedure di controllo e riscontri interni e di programmi di formazione e addestramento del personale sia idonea a garantire l'efficace applicazione del D.L. n. 143;
- l'archivio unico informatico (ovvero, nel periodo transitorio, il registro)

- di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - sia aggiornato ed ordinato in modo da facilitare le eventuali ricerche delle autorità inquirenti e sia tenuto nel rispetto degli standards e delle compatibilità informatiche prescritte;

- siano rispettate le modalità per l'acquisizione, l'archiviazione e la conservazione dei dati relativi ai rapporti ed alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 143;

- il personale incaricato delle operazioni di identificazione e registrazione disponga di strumenti tecnici idonei a consentire - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - l'individuazione di operazioni frazionate.

L'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3 ed agli adempimenti di cui all'art. 5.

- Le risultanze dei controlli dovranno constare dal rapporto ispettivo redatto al termine degli accertamenti di vigilanza.

3. L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E LA BANCA D'ITALIA

-
- si comunicano reciprocamente la data di inizio e conclusione degli accertamenti ispettivi;
 - si scambiano stralci di rapporti ispettivi relativi alle risultanze delle indagini nei termini e con modalità da concordare come successivamente indicato;

②

interessano autonomamente le autorità competenti, dandosene successiva
comunicazione nei casi - in cui siano state rilevate infrazioni ovvero si
rendano necessari approfondimenti di altre autorità

Ai fini di coordinamento dell'azione di controllo, l'Ufficio Italiano dei
Cambi e la Banca d'Italia intrattengono stabili rapporti di collegamento
mediante riunioni periodiche e concertano modalità e tecniche per la conduzione
degli accertamenti ispettivi e per lo scambio reciproco di informazioni acquisite
nel corso degli stessi.

VERBALE

Si è riunito in data 3 maggio 1993 presso l'Ufficio Italiano dei Cambi il Gruppo di collegamento previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 13.2.92, tra Banca d'Italia e UIC per lo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.

Scopo della riunione è stato quello di fare il punto sull'attività fino ad oggi svolta dal gruppo di collegamento e di definire i criteri per il coordinamento degli interventi futuri.

Alla riunione hanno partecipato i componenti il gruppo di collegamento dott. Fausto Giannetti, dott. Domenico Rossi e rag. Luciano Monti per la Banca d'Italia e dott. Giovanni Sciacca e dott. Alfredo Polito per l'UIC nonché la dott.ssa Paola Santori della Banca d'Italia ed i dott.ri Salvatore La Rosa e Giovanni Ilacqua dell' UIC.

Si premette che, nell'ambito della collaborazione in materia di lotta al riciclaggio definita nel protocollo d'intesa sopra richiamato, è stato predisposto, nel settembre 1992, un piano ispettivo che prevedeva l'esecuzione da parte dei due Enti di circa 400 accertamenti presso sportelli di aziende di credito, ubicati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, allo scopo di verificare - adottando metodologie uniformi - il rispetto dei divieti e degli obblighi posti dalla L. 197/91.

Per tali accertamenti il gruppo di collegamento ha provveduto a realizzare un modello di "check list" (corredato da una "nota metodologica") da utilizzare anche come relazione finale in forma standardizzata, tale da favorire uniformità di comportamenti da parte degli ispettori, nonché confrontabilità ed aggregabilità delle risultanze emerse, relative sia ad irregolarità che a carenze organizzative (con riferimento alle procedure adottate dalle singole aziende ed al sistema dei controlli).

Alla realizzazione del piano ispettivo la Banca d'Italia e l'UIC hanno contribuito effettuando, nel periodo ottobre/dicembre 1992, rispettivamente 207 e 202 accertamenti.

Parte delle ispezioni effettuate dall'UIC hanno interessato direzioni generali di sette banche aventi carattere regionale.

K

15

In relazione a quanto stabilito nel cennato protocollo d'intesa circa lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e l'UIC, a conclusione del programma di ispezioni, il "gruppo di collegamento" ha proceduto al raffronto delle osservazioni di carattere organizzativo emerse dalle verifiche condotte dai due Enti presso dipendenze diverse della medesima azienda, ed ha individuato criteri di rilevazione omogenei delle disfunzioni e delle irregolarità emerse nel corso degli accertamenti in argomento. E' stato altresì condotto un confronto in ordine alle valutazioni da effettuarsi in relazione alle violazioni riscontrate.

In attuazione del citato protocollo è stato concertato che l'Ispettorato della Banca d'Italia provvederà a trasmettere all'UIC copia dei rapporti ispettivi relativi agli accertamenti svolti.

Questa procedura appare coerente con il sistema dei controlli delineato dalla L. 197/91. L'art. 5, punto 10, attribuisce infatti all'UIC - d'intesa con le Autorità di Vigilanza di settore - la verifica dell'osservanza delle norme di cui al capo 1° della medesima legge.

In occasione della suddetta informativa, la Banca d'Italia provvederà inoltre a segnalare, con riferimento alle violazioni sanzionabili riscontrate, gli interventi svolti nei confronti degli enti ispezionati, nonché le eventuali iniziative presso le Autorità competenti (Mintesoro; Autorità Giudiziaria).

La possibilità per l'UIC di disporre di una informativa completa sugli esiti delle ispezioni, potrà consentire interventi più organici ed efficaci nei confronti degli intermediari, con particolare riguardo alle disfunzioni organizzative rilevate nello specifico settore.

Allo scopo di fissare criteri di carattere generale per il coordinamento degli interventi e lo scambio di informazioni sulle risultanze degli accertamenti che verranno effettuati dai due Enti, sono state definite le seguenti linee operative.

A) Coordinamento piani ispettivi Banca d'Italia - UIC

Al fine di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse, evitando sovrapposizioni di ispezioni presso la stessa azienda e duplicazioni di controlli a tempi

ravvicinati, gli Ispettorati della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi coordineranno i loro interventi.

Ambedue gli Istituti si informeranno preventivamente, in occasione di accertamenti specifici - singoli o di sistema - in materia. Inoltre la B.I., in occasione degli accertamenti generali di vigilanza - che prevedono anche controlli di natura organizzativa (all'occasione anche presso unità operative) nello specifico settore - informerà l'UIC immediatamente dopo l'inizio delle ispezioni.

B) Accertamenti effettuati dalla Banca d'Italia

Una volta ultimato l'iter di perfezionamento dei rapporti ispettivi, la Banca d'Italia trasmetterà all'UIC le informazioni raccolte relative al rispetto della normativa antiriciclaggio.

In occasione di ispezioni particolari sulla materia, presso singole dipendenze o per l'intera istituzione, si provvederà a trasmettere all'UIC copia dei rapporti ispettivi integrali. In caso di ispezioni generali l'invio sarà limitato a stralci del rapporto che si riferiscano alla materia.

Per entrambi i tipi di ispezione si comunicheranno gli interventi svolti nei confronti dell'Ente ispezionato, gli eventuali chiarimenti da questo forniti e le iniziative avviate presso le Autorità competenti (Mintesoro, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc.).

C) Accertamenti effettuati dall'UIC

L'Ufficio Italiano dei Cambi informerà l'Ispettorato della Banca d'Italia sull'esito degli accertamenti, qualora dagli stessi emergano aspetti significativi sotto il profilo della vigilanza bancaria concernenti, in particolare:

- violazioni della normativa "antiriciclaggio" tali da incidere negativamente sul corretto funzionamento degli organi aziendali, sul regolare andamento della gestione, ovvero che possano comunque presentare aspetti di pericolosità per l'azienda;

- disfunzioni attinenti la complessiva organizzazione, ovvero importanti comparti dell'azienda.

Il Gruppo di collegamento si propone di ridefinire le tecniche ispettive in materia di controlli antiriciclaggio, ed il relativo strumentario di lavoro, alla luce delle esperienze acquisite e degli sviluppi normativi ed applicativi della materia.

Roma, 3 maggio 1993

Franco Giannetti
Massimo Caputo
Domenico Risi

Paolo Sionna
Alfredo Polito
Stefano

Antonio
Gianni Paganò

Per approvazione, gli altri membri del gruppo:

dott. Fernando Dentoni Litta *Fernando Dentoni Litta*

dott. Nicola Gomes *Nicola Gomes*

PROTOCOLLO D'INTESA EX L. 197/91

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Ispettorato

BANCA D'ITALIA
Servizio Ispettorato Vigilanza
Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza

Donato
Aut. I. C. di
Regolazione e Controllo
di Borsa e Valori
12/5
01
MM

VERBALE N. 2

Si é riunito in data 16 maggio 1996 il Gruppo di collegamento previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 13.2.92, tra U.I.C. e Banca d'Italia per lo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.

Scopo della riunione é stato quello di fare il punto circa l'attività di controllo svolta con riguardo all'osservanza da parte degli intermediari bancari dell'art. 3 della L. 197/91, e, più in particolare, circa gli adottati criteri di valutazione di eventuali ipotesi di operazioni sospette non segnalate e le iniziative conseguenti.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Ufficio Italiano dei Cambi, il dott. Franco Cenci, il dott. Giovanni Sciacca e il dott. Giovanni Battista Scotti (Servizio Ispettorato), nonché per la Banca d'Italia, il dott. Daniele Corsini (Servizio Ispettorato Vigilanza) ed il dott. Luigi Donato (Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza).

1. Nell'ambito dell'attività di vigilanza circa l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 197/91, é emersa l'esigenza di definire l'atteggiamento da assumere laddove vengano all'attenzione ipotesi di operazioni sospette di riciclaggio.

Ciò specie in considerazione del fatto che, la riserva al MINTESORO della contestazione delle violazioni dell'art. 1 della L. 197, non si estende anche all'omessa segnalazione delle operazioni sospette e, conseguentemente, l'Autorità accertatrice (amministrativa o di polizia) può procedere, ai sensi dell'art 14 della L. 689/81, alla contestazione della violazione dell'art. 3 della L. 197 (cfr. art. 5, commi 2, 5 e 8).

2. In materia di controlli, l'art. 5, comma 10 della L. 197/91 attribuisce all'U.I.C., d'intesa con le Autorità di vigilanza di settore, il compito, tra l'altro, di verificare "sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza

- 2 -

delle procedure di segnalazione delle operazioni sospette".

Tale formulazione della L. 197 viene ripresa nel preambolo del protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e U.I.C., secondo cui, per ambedue le Autorità, "l'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificatamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3".

Il verbale del 3.5.93 del Gruppo di collegamento tra B.I. e U.I.C. per l'attuazione del cennato protocollo, nello stabilire le modalità d'inoltro da parte della B.I. all'U.I.C. delle risultanze ispettive, ha previsto che assieme ai rilievi ispettivi vanno considerati gli eventuali chiarimenti forniti dall'ente ispezionato.

Il medesimo verbale, nel disciplinare il flusso informativo opposto, ha riconosciuto la strumentalità, per la vigilanza bancaria, dei controlli antiriciclaggio agli obiettivi del "corretto funzionamento degli organi, il regolare andamento della gestione o, comunque, l'immunità dell'azienda da aspetti di pericolosità".

3. I principi desumibili da tale quadro normativo ispirano il comportamento da tenersi nei casi di operazioni sospette emerse in sede di vigilanza cartolare e di controlli ispettivi.

Nel primo caso, ossia nelle ipotesi di operazioni sospette non segnalate portate all'attenzione degli organi di vigilanza dai medesimi intermediari vigilati, dalla G.d.F., dall'Autorità giudiziaria, nonché da terzi, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia procedono in via amministrativa a chiedere informazioni e chiarimenti in forma riservata alla Direzione dell'intermediario e/o al Collegio Sindacale.

Per le ipotesi di operazioni sospette che emergono in sede ispettiva:

- qualora le stesse siano connesse ad altre patologie della gestione (violazioni degli obblighi di registrazione ovvero delle norme limitative dei trasferimenti, anomalie nell'erogazione del credito, ecc.), tali ultimi aspetti possono assorbire i profili ex art. 3, ai fini di una valutazione unitaria; in tale caso è opportuno in sede di segnalazione all'Autorità Giudiziaria far presente anche la sussistenza di ipotesi di operazioni sospette;

- ove invece la fattispecie emerga come mera operazione sospetta, normalmente nella medesima sede ispettiva ci si limita a richiedere all'intermediario se sia stata effettuata o meno la segnalazione, stante la prudenza e cautela neces-

./.

- 3 -

sarie per il regime di riservatezza che vincola l'interlocutore. Quindi, ove la risposta sia negativa, l'ispettore può procedere alla descrizione dell'operazione e del profilo economico-finanziario del soggetto acquisendo dalle procedure interne (ad es. Archivio Unico Informatico, Gianos, Centrale dei Rischi, fascicolo fidi, altre evidenze accentrate) ogni elemento ritenuto utile al fine di consentire, ad ispezione conclusa, la valutazione dell'effettiva natura anomala dell'operazione.

Qualora la procedura interna di valutazione riguardo alla fattispecie emersa sia in sede cartolare che ispettiva conduca a confermare il carattere sospetto dell'operazione l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia provvedono a:

- contestare direttamente la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/81 (in attuazione del procedimento sanzionatorio da definirsi con decreto del Ministero del Tesoro)¹;
- interessare gli organi investigativi, ove non siano già a conoscenza dei fatti.

In relazione a quest'ultimo punto, l'Ufficio Italiano Cambi e la Banca d'Italia ravvisano l'opportunità, nel rispetto delle procedure interne esistenti, di contatti con la Direzione Investigativa Antimafia e/o con il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, quale momento di scambio di flussi informativi in merito alle segnalazioni di operazioni anomale, tenuto conto della specifica competenza di tali Corpi investigativi.

L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si ripropongono di orientare la propria attività di controllo antiriciclaggio alla luce delle esperienze acquisite nella materia, tradottesi negli indirizzi applicativi sopra descritti.

Roma, 16 maggio 1996

Antonio Banci
Federico Scocia
Giuseppe Pizzetti

Luca Costantini
Luca De F.

1. Il Gruppo prende atto che in passato, con riguardo ad alcune ipotesi di operazioni sospette non segnalate, si è provveduto informare direttamente il Mintesoro.

BANCA D'ITALIA

156005

15-02-2005

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROTOCOLLO D'INTESA

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 197/91 (e successive modificazioni e integrazioni), si è rilevata l'esigenza di aggiornare le modalità di collaborazione¹ tra la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi nello scambio di informazioni inerenti ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette (articolo 3).

Al riguardo, l'attività ispettiva svolta dalle predette Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contempla sondaggi a campione finalizzati alla verifica della validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari abilitati. In tale sede possono emergere operazioni che presentano profili di anomalia riconducibili a quelli delineati dalle "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette".

In base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 10, della menzionata legge n. 197/91 e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 56/04 - che attribuisce la verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e il relativo potere di contestazione nei confronti degli intermediari abilitati all'Ufficio Italiano dei Cambi e alle altre Autorità di Vigilanza di settore² - qualora

¹ Cfr., in merito, il verbale n. 2 del 16 maggio 1996, che integra il Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e UIC del 13 febbraio 1992.

² Nei confronti di tutti gli altri soggetti la competenza è assegnata al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

l'operazione evidenziata non sia stata oggetto di segnalazione da parte dell'intermediario e si riscontrino gli elementi per avviare un procedimento sanzionatorio amministrativo a carico dello stesso, ciascun ente procede alla contestazione dell'illecito.


In proposito, in un'ottica di collaborazione tra Autorità volta ad agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni, si conviene che la Vigilanza della Banca d'Italia possa trasmettere al Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi - attesa la specifica attività di controllo da questo ultimo svolta in materia - notizie inerenti operazioni che presentano profili di anomalia per i quali si rappresenta l'opportunità di ulteriori verifiche mirate all'individuazione di irregolarità comportamentali dell'intermediario, al fine di accertare, ed eventualmente contestare, violazioni di tipo omissivo.

Nei casi in cui, invece, l'irregolarità riscontrata presenti caratteristiche definite e compiute tali da non richiedere ulteriori approfondimenti, la Vigilanza della Banca d'Italia, fatta salva ogni valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria, provvede direttamente alla contestazione della stessa, trasmettendo all'Ufficio Italiano dei Cambi copia del relativo verbale per il seguito di competenza.


Per le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio resta invariata la procedura finora seguita in tema di illeciti amministrativi prevista dalla legge n. 197/91.


Roma, 15/2/2005

Il Direttore Centrale per la
Vigilanza Creditizia e Finanziaria
della Banca d'Italia



Il Direttore Generale
dell'Ufficio Italiano dei Cambi



*Indici delle leggi*

Legge 18 aprile 2005, n. 62

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004"pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle